

Green Public Procurement ovvero Acquisti Verdi nella pubblica amministrazione

*Le procedure di gara pubbliche e l'applicazione dei
CAM in fase di gara e in fase esecutiva*

Premesse sulla valore del potere contrattuale della PA

- il valore del potere d'acquisto della Pubblica amministrazione quale strumento di leva dell'economia e per contenere e guidare scelte ambientali e di sostenibilità ;
- Quadro normativo che ha introdotto il green public procurement negli appalti pubblici: le basi storiche ed attuali;
- Tipologie di clausole obbligatorie e facoltative per assicurare nella contrattualistica pubblica gli obiettivi di green procurement
- Evoluzione e approdi giurisprudenziali

Il GPP (Green Public Procurement ovvero Acquisti Verdi nella pubblica amministrazione) è uno strumento di politica ambientale che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica, adottando criteri ambientali chiari, verificabili e giustificabili.

Il potere di acquisto del settore pubblico costituisce una larga parte del PIL.

il GPP può contribuire in modo significativo ad accrescere la disponibilità sul mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale e ad orientare le scelte e i comportamenti anche di soggetti privati (cittadini e imprese).

Il GPP è stato introdotto in Italia dal **2008** con il **Piano d'azione nazionale GPP** che **ha previsto l'adozione, con successivi decreti ministeriali, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per diverse categorie di prodotti, servizi e lavori acquistati o affidati dalla Pubblica amministrazione.** Oggi **il DECRETO 3 agosto 2023** «Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023» (sostituisce il Piano d'azione adottato con il DM 11 aprile 2008)

La Commissione Europea e i vari Governi nazionali, hanno compreso che, dinanzi alle importanti e crescenti emergenze ambientali, appare ormai indispensabile intervenire per scongiurare gli effetti devastanti di tali fenomeni su tutti i fronti possibili. Tra questi riveste una notevole **importanza il settore della domanda pubblica di beni e servizi**, che costituisce un'importante fetta di mercato e che, pertanto – se impostata su criteri virtuosi di sostenibilità ambientale – potrebbe concretamente incidere sulla riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi e degli sprechi nonché sul miglioramento generale della qualità dei beni e dei servizi

Comunicazione **COMMISSIONE EUROPEA N. 302 del 2003** recante Politica integrata dei prodotti per sviluppare un ciclo di vita ambientale dei prodotti . Entro il 2006 invito a favore acquisti verdi. Come? Tramite un piano di azione integrato negli appalti pubblici .

Processo
di
legiferazione

Nella legge **27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007)**, all'articolo 1, comma 1126, veniva autorizzata la spesa di 50.000 euro per "finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione

decreto 11 aprile 2008, con la previsione dell'adozione, con successivi decreti del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di specifiche misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilita' ambientale per alcune categorie merceologiche, i "**Criteri Ambientali Minimi**" (CAM).

Grazie all'**art. 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221** Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, che ha reso parzialmente obbligatoria l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi modificando il codice dei contratti pubblici **previgente (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)**


Segue **DLgs. 50/2016** con l' 34 rubricato "Criteri di sostenibilita' energetica ed ambientale" che ha mantenuto e reso piu' incisivo tale obbligo ed oggi il **DI.gs 36/2023** Nuovo Codice dei Contratti Pubblici art. 57

il valore nel mercato


dell'attività contrattuale del settore pubblico*

- Nel 2024, (ultimo dato report ANAC di maggio 2025) il **valore complessivo degli appalti pubblici** registrato dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) è stato pari a **271,8 miliardi di euro su una spesa pubblica complessiva di 412,1 miliardi di euro (dai 409,8 miliardi reali del 2024)**
- **appalti di lavori:** l'importo complessivo dei contratti è pari a **60,8** miliardi di euro, con una flessione del **-38,9%** sul 2023 e un ritorno ai valori pre-PNRR (2020-2021); (*incidenza pnrr: 194 miliardi di cui sovvenzioni circa 71,8*)
- **appalti di forniture:** **116,1 miliardi** di euro, con una crescita del **+18,9%** (record nella serie storica 2020-2024). Particolarmente rilevanti le forniture farmaceutiche, in crescita del **+37,2%**, con un valore superiore ai 40 miliardi di euro;
- **appalti di servizi:** **94,9 miliardi** di euro, registrando un aumento del **+10,1%**; tra i servizi più rilevanti quelli di assistenza sociale (**+72,8%**) e di manutenzione trasporti (**+367,7%**).

Composizione del PIL secondo il metodo dei beni finali in Italia (variazioni - miliardi di euro - valori reali, anno di rif. 2025)



Composizione del PIL secondo il metodo dei beni finali in Italia (miliardi di euro - valori reali, anno di rif. 2025)



Va notato che la spesa del settore pubblico considerata nel calcolo del PIL con questo metodo non rappresenta tutta la spesa pubblica.

Come detto sono considerati tutti gli acquisti di beni finali e gli stipendi pubblici ma non i trasferimenti erogati dallo Stato ad aziende e cittadini (sussidi, incentivi, indennità, pensioni), né ovviamente le spese per gli interessi sul debito pubblico.

Fonte ISTAT

Così, ad esempio, se nel 2025 la spesa pubblica è di 1152,9 miliardi, la spesa che qui incide direttamente nel calcolo del PIL è 412,1 miliardi (il 35,7%).

Ovviamente il resto della spesa pubblica (eccetto gli interessi) finisce per incidere sul PIL in modo indiretto, alimentando il reddito e quindi consumi e investimenti privati. Secondo ANAC la contrattualistica pubblica incide per 271 miliardi.

le spese pubbliche di **investimento**

(Sottoinsieme spesa del settore pubblico)




Cosa si intende per Investimenti Pubblici?

Gli investimenti pubblici rappresentano l'insieme delle spese che lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e le altre Amministrazioni Pubbliche sostengono al fine di incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione del territorio e del sistema produttivo. Includono gli investimenti realizzati direttamente dalle amministrazioni pubbliche e le risorse trasferite ai privati per realizzare investimenti.

[OpenBDAP | Scopri, Esplora e Analizza gli Investimenti Pubblici](#)

Andamento Temporale


Seleziona il settore: **Amministrazioni Locali** ▾



Come si ripartiscono le spese di **investimento** (opere servizi NON correnti) tra le Amministrazioni Pubbliche nel corso degli anni?

il valore complessivo degli appalti pubblici - 2024 : pari a 271,8 miliardi di euro all'intero di tale cifra, le spese per investimenti

[OpenBDAP | Scopri, Esplora e Analizza gli Investimenti Pubblici](#)



[OpenBDAP | Scopri, Esplora e Analizza gli Investimenti Pubblici](#)

Regioni e province autonome Stato Università Comuni, comunità montane Enti del SSN Province e Città metropolitane

Nel 2024
il **valore complessivo degli appalti pubblici**
affidati a seguito di procedura di gara
è stato pari a **271,8 miliardi di euro,**
(271.800.000.000) (piu' della metà del PIL)



- **Ipotesi Ponte sullo Stretto di Messina? fra i 13 e 15 miliardi di euro (cioè circa 13.000.000.000 - 15.000.000.000), ...già spesi 1.000.000 in progetti, km 3,6**
- **Acquisto da parte del Ministero della Difesa di 6 aereoveicoli Tanker 1.408.174.965,02 (1,408 miliardi)- anno 2024**
- **Ponte Morandi costo iniziale 202 milioni di euro (202.000.000),costo finale 302.000.000 attuato con Legge , lunghezza km 1,2 in viadotto**
- **Tangenziale San Cesario (pianura –Modena) lunghezza 3 km un cavalcavia una rotatoria : costo 15.000.000 euro , (15 milioni)**
- **Scuola secondaria superiore Jolly Modena via galilei 17 aule : costo 3.000.000**
- **Nuova refezione dell'istituto scolastico “Caduti per la Libertà” di Sassuolo (posti 115 alunni) costo 800.000 euro**

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109

*Il nuovo Ponte Genova San Giorgio (ex Polcevera)
ideato da Renzo Piano è stato realizzato
seguendo rigidi protocolli di sostenibilità,*

anticipando l'obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) infrastrutture - strade



Sentenza 168/2020

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

Presidente: CARTABIA - Redattore: BARBERA

Udienza Pubblica del 08/07/2020; Decisione del 08/07/2020

Pubblicazione in G. U. 29/07/2020 n.31

Norme impugnate: Artt. 1, c. 3° , 5° , 6° , 7° , 8° e 8° bis; 1 bis; 1 ter, c. 1°; 4 bis, del decreto-legge 28/09/2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella legge 16/11/2018, n. 130.

Materiali Sostenibili: Utilizzo di calcestruzzi speciali e acciaio ad alte prestazioni, con focus sulla durabilità e la riduzione dell'impronta di carbonio, spesso impiegando tecnologie all'avanguardia per la resistenza strutturale.

Gestione del Cantiere: Adozione di un piano per la gestione ambientale del cantiere, con misure per la minimizzazione di polveri, rumori e la corretta gestione dei rifiuti, incluso il riutilizzo dei materiali di scavo.

Demolizione Selettiva: La rimozione del vecchio ponte è avvenuta mediante tecniche di demolizione selettiva, che permettono il recupero e il riciclo differenziato dei materiali, in linea con i criteri di economia circolare.

Efficienza Energetica: Il ponte è dotato di impianti fotovoltaici per l'auto-alimentazione dei sistemi di illuminazione e di monitoraggio, riducendo l'impatto energetico.

Monitoraggio Ambientale: Implementazione di un sistema di monitoraggio continuo per la qualità dell'aria, il rumore e le vibrazioni durante l'intero ciclo di costruzione e in fase di esercizio

CAM e normativa in materia di appalti pubblici

METODO E STRATEGIA

Le categorie di prima individuazione nel 2008


<<Al momento sono state individuate 11 categorie rientranti nei settori prioritari di intervento per il Gpp, selezionate tenendo conto dei seguenti parametri:

impatti ambientali;

volumi di spesa pubblica coinvolti.


- arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
- edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
- gestione dei rifiuti
- servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
- servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
- elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione)
- prodotti tessili e calzature
- cancelleria (carta e materiali di consumo)
- ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
- servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene)
- trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile)

...>>



Nuovi modelli strategici del 2023

- la mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo le emissioni di gas climalteranti attraverso un aumento dell'efficienza energetica di prodotti e servizi;
- la riduzione dell'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili o emmissive, la promozione dei modelli di economia circolare;
- razionalizzazione dei consumi e degli acquisti;
- promuovere la transizione verso un modello di economia circolare, migliorando l'efficienza nell'uso dei materiali e riducendo i rifiuti prodotti, attraverso una migliore progettazione di prodotti e servizi, favorendo il riutilizzo dei materiali provenienti dal riciclo e la simbiosi industriale, estendendo la vita utile dei prodotti e riducendo gli acquisti di prodotti;
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, riducendo l'utilizzo e le emissioni di sostanze pericolose.
- Monitoraggio
- supporto e formazione
- Coinvolgimento di ANAC
- Il Comitato di Gestione del Piano d'azione



La disciplina contrattualistica

Dal 2015

Art. 68-bis. Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi (DLgs. 163/2006)

(articolo introdotto dall'art. 18, comma 1, legge n. 221 del 2015)

1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al DM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei [commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, **è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" [COM (2011) 571 definitivo], attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:**

- a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
- b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
- c) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti.

Art. 68-bis. Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi (DLgs. 163/2006)

(articolo introdotto dall'art. 18, comma 1, legge n. 221 del 2015)

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti recanti criteri ambientali minimi sottoindicati:

- a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: [allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
- b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro: [allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
- c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
- d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;
- e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;
- f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;
- g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;
- h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, prevede un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di cinque anni, e aggiorna l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate.

4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché l'indicazione dei soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi.

Dal 2016


l'art. 34 del D.lgs. 50/2016 ha previsto che le SSAA debbano contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione **attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara**, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in **riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144** ed al comma 2;

che "I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione **anche** ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Dal 1 luglio 2023

Disposizioni identiche sono riproposte all'art. **57 comma 2 del D.lgs. 36/2023** ed all'art. 83 che menziona, altresì, la necessità di inserimento nei bandi dell'obbligo di rispetto dei criteri ambientali minimi, in ossequio alla vincolatività degli stessi prescritta dalla lett. f) della l. n. 78/2022.

" 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione **attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno**, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



CAM vigenti - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

<https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

Le categorie di prima individuazione nel 2008. Nuovi approcci e metodologie e nuovi CAM

<<Al momento sono state individuate 11 categorie rientranti nei settori prioritari di intervento per il Gpp, selezionate tenendo conto dei seguenti parametri:

impatti ambientali;

volumi di spesa pubblica coinvolti.

- arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
- edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
- gestione dei rifiuti
- servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
- servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
- elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione)
- prodotti tessili e calzature
- cancelleria (carta e materiali di consumo)
- ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
- servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene)
- trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile)
-

...>>**l'edilizia? Solo nel 2022**

254 - pdf pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 2022.

- ✓ **Affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano** e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni. Adottati con [DM 7 febbraio 2023 - pdf](#)
- ✓ **Forniture di ausili per l'incontinenza** - pdf, adottati con [DM 24 dicembre 2015 - pdf](#),
- ✓ **Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle** - pdf, adottati con [DM 17 maggio 2018 - pdf](#),
- ✓ **Acquisto di carta per copia e carta grafica** - pdf, adottati con [DM 4 aprile 2013 - pdf](#), e con [DM 17 ottobre 2019 - pdf](#),
- ✓ **Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi**, adottati con [DM 23 giugno 2022 n. 256 - pdf](#), pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022. [Decreto correttivo 5 agosto 2024 - Testo coordinato - pdf](#) dei CAM Edilizia a cura degli uffici del Ministero. In data 3 dicembre 2025
- ✓ **Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi** - pdf, adottati con [DM 19 ottobre 2022 n. 459 - pdf](#), pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022,
- ✓ **Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica** - pdf, adottati con [DM 27 settembre 2017 - pdf](#) pubblicato in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017.
- ✓ **Servizio di illuminazione pubblica** - pdf, adottati con [DM 28 marzo 2018 - pdf](#)
- ✓ **Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)**, adottati con [D.M. 5 agosto 2024 - pdf](#) - [Decreto correttivo 11 settembre 2025 - pdf](#)
- ✓ **Affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria** - pdf, adottati con [DM 9 dicembre 2020 - pdf](#) pubblicato in G.U. n. 2 del 4/01/2021.
- ✓ **Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti** - pdf, adottati con [DM 51 del 29 gennaio 2021 - pdf](#) pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021.
- ✓ **Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani** (CAM gestione rifiuti), adottati con [DM 7 aprile 2025 - pdf](#) pubblicato in GU Serie Generale n.92 del 19-04-2025. **Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari** - pdf, adottati con [DM n. 65 del 10 marzo](#)
- ✓ **Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC)**, adottati con [D.M. 12 agosto 2024 - pdf](#)
- ✓ **Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione** per ufficio, con adottati [DM 17 ottobre 2019 - pdf](#) pubblicato in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019.
- ✓ **Forniture ed il noleggio di prodotti tessili e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili**, adottati con [DM 7 febbraio 2023 - pdf](#)
- ✓ **Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada** - pdf, adottati con [DM 17 giugno 2021 - pdf](#)
- ✓ **Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde**, adottati con [DM n. 63 del 10 marzo 2020 - pdf](#)

Esempi concreti di applicazione di CAM

- ✓ **Progettazione** (obbligatoria) (Relazione dentro progetto VEDI CAM EDILIZIA)
- ✓ **Gara** (come migliorata, oev, facoltativa) relazione in gara dell'OE sul rispetto dei criteri
- ✓ **Esecuzione** (obbligatoria e vincolo contrattuale) verifica secondo la relazione presentata



PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI
NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ovvero

PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
(PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER:

- l'acquisto, il leasing, la locazione, il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada
- l'acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada
- l'affidamento di servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri, servizi di trasporto postali su strada, di trasporto colli, di consegna postale, di consegna colli e per l'acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti.

Revisione dei CAM adottati con DM 8 maggio 2012

(in G.U. R.I. n. 129 del 5 giugno 2012)

Esempio:

Appalto del servizio di trasporto scolastico
dei comuni a favore degli alunni della
scuola dell'infanzia e primaria
per il triennio 2026-2028

E. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER ACQUISTO, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOBUS (CATEGORIA M2 ed M3⁸)

(c.p.v. 34121000-1 - Autobus e pullman; c.p.v. 34144910-0 autobus elettrici; c.p.v. 34120000-4 autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone; c.p.v. 60172000-4 noleggio di autobus e pullman con autista)

a) SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione progettuale e di gara per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio di veicoli di autobus (categoria M2 ed M3), sia nuovi che usati, le seguenti specifiche tecniche:

Almeno una percentuale pari al 45% (fino al 31 dicembre 2025) ed almeno pari al 65% (dal 1 gennaio 2026) in numero di veicoli M3 rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara d'appalto, anche qualora le stazioni appaltanti siano chiamate a suddividere la gara in lotti distinti⁹, è costituita da veicoli pesanti puliti, vale a dire veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei

Gli ulteriori veicoli offerti (M2 ed M3), diversi da quelli sopra indicati, devono avere livelli di emissioni di inquinanti inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell'immatricolazione o, in caso di veicoli usati, a quelli relativi alla "Classe Euro" immediatamente precedente a quella in vigore ai fini dell'immatricolazione al momento della pubblicazione del bando di gara o della richiesta d'offerta.

Verifica: indicare per i veicoli M2 ed M3: il costruttore, la designazione commerciale, la categoria, il motore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno), il tipo di alimentazione e la "Classe Euro".

Per i veicoli M2 ed M3 nuovi, non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno fornire, indicare per ciascun tipo/variante/versione di veicolo, i livelli di emissioni di CO₂ e di inquinanti misurati in omologazione. A tal fine, sono presentati i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione per la verifica di conformità dei limiti di emissioni inquinanti e delle emissioni di diossido di carbonio secondo il ciclo di prova in vigore/vigente e per i veicoli M2 dovranno essere presentati anche i valori di inquinanti rilevati in base al "Real Driving Emissions"-RDE test, oppure la documentazione di omologazione o la copia elettronica del Certificato di Conformità del veicolo. Se trattasi di un veicolo omologato in un Paese extra UE, allegare i rapporti di prova basati sui metodi di prova di cui al Regolamento n. 595/2009 e da cui risultino i dati sui livelli di emissione di inquinanti di ciascun veicolo.

Per i veicoli usati non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno devono essere presentate le copie delle carte di circolazione.

In corso di esecuzione contrattuale, ad esempio in caso di noleggio, potranno essere proposti altri veicoli, se con livelli di emissioni di inquinanti e diossido di carbonio minori o uguali rispetto a quelli presentati in offerta.

2. Posizione dei tubi di scarico e caratteristiche dell'impianto di scarico

I tubi di scarico dei veicoli non a emissioni zero offerti (M2 ed M3) non devono essere collocati dallo stesso lato della porta passeggeri. L'impianto di scarico deve consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.





Come si controlla il rispetto delle prescrizioni (rectius CAM) di cui al punto E) ?



Verifica: indicare per i veicoli M2 ed M3: il costruttore, la designazione commerciale, la categoria, il motore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno), il tipo di alimentazione e la “Classe Euro”.

Per i veicoli M2 ed M3 nuovi, non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno fornire, indicare per ciascun tipo/variante/versione di veicolo, i livelli di emissioni di CO₂ e di inquinanti misurati in omologazione. A tal fine, sono presentati i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione per la verifica di conformità dei limiti di emissioni inquinanti e delle emissioni di diossido di carbonio secondo il ciclo di prova in vigore/vigente e per i veicoli M2 dovranno essere presentati anche i valori di inquinanti rilevati in base al “Real Driving Emissions”-RDE test, oppure la documentazione di omologazione o la copia elettronica del Certificato di Conformità del veicolo. Se trattasi di un veicolo omologato in un Paese extra UE, allegare i rapporti di prova basati sui metodi di prova di cui al Regolamento n. 595/2009 e da cui risultino i dati sui livelli di emissione di inquinanti di ciascun veicolo.

Per i veicoli usati non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno devono essere presentate le copie delle carte di circolazione.

In corso di esecuzione contrattuale, ad esempio in caso di noleggio, potranno essere proposti altri veicoli, se con livelli di emissioni di inquinanti e diossido di carbonio minori o uguali rispetto a quelli presentati in offerta.



[DM 17 giugno 2021](#)

Esempio:
Appalto del servizio di trasporto scolastico dei comuni a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria per il triennio 2026-2028

b) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene conto di uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio complessivo:

1. *Sistemi automatici di controllo della pressione degli pneumatici*

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (M2 ed M3) equipaggiati con un sistema automatico di controllo della pressione degli pneumatici.

Verifica: presentare la documentazione tecnica del veicolo dalla quale si evinca la presenza del dispositivo richiesto.

2. *Sistema di condizionamento aria*

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (M2 ed M3) equipaggiati con un sistema di condizionamento d'aria che utilizza un refrigerante il cui potenziale di riscaldamento globale (GWP) è inferiore a 150.

Verifica: fornire una dichiarazione del costruttore del veicolo, riferita allo specifico modello e versione del veicolo offerto in gara, dalla quale si evincano le seguenti informazioni: il nome del gas refrigerante, utilizzato per il sistema di condizionamento aria, con relativo GWP (allegati I e II del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (ce) n. 842/2006). In caso di utilizzo di una miscela di gas refrigeranti indicare il nome dei singoli gas refrigeranti, la composizione della miscela dei gas utilizzati con i GWP delle singole sostanze e la relativa somma, quest'ultima calcolata secondo quanto indicato all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014.

3. *Veicoli elettrici nuovi (M2 ed M3): garanzia della batteria di trazione*

Sulla base del valore della garanzia minima della batteria di trazione indicato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto riportato nella specifica tecnica E.A.5 "Veicoli elettrici nuovi (M2 ed M3): garanzia della batteria di trazione e piano di manutenzione programmata" ed in relazione ad una delle tre possibili grandezze della stessa (durata in anni; percorrenza in km; numero di cicli di carica e scarica), si assegna un punteggio tecnico premiante per valori superiori dichiarati dal fornitore in relazione alla garanzia della batteria di trazione o pacco batterie di trazione.

Verifica: fornire la documentazione tecnica relativa alla garanzia della batteria di trazione/pacco batterie di trazione e dalla quale si evincano le informazioni richieste su percorrenza (km) oppure durata in anni della stessa oppure cicli di carica e scarica della batteria.



DELIBERA N.438

11 novembre 2025.

Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, presentata da ... *omissis* ... - Procedura aperta per l'affidamento di n. 6 Accordi Quadro di durata di quadriennale relativi al servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di pertinenza comunale in riferimento a n. 6 Lotti di gara - CIG B82D30F3CA (Lotto n. 1 più altri 5) - Importo euro: 10.064.000,00 - S.A.: Comune di Bari
UPREC/PRE/0334/2025/S/PREC

Non è, dunque, sufficiente richiedere, come previsto nella relazione illustrativa della gara in oggetto, che i mezzi utilizzati per l'esecuzione contrattuale siano di classe Euro 6, in quanto tale caratteristica non è idonea a determinare il rispetto dei requisiti tecnici minimi imposti dal decreto;

Il Consiglio Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che la documentazione di gara in oggetto **non è conforme al disposto dell'art. 57, comma 2, del Codice stante il mancato richiamo delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dal DM 17 giugno 2021, recante i Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada. La Stazione appaltante, previo annullamento in autotutela del bando di gara, in sede di redazione della nuova documentazione in vista della riedizione della gara, è tenuta a richiamare espressamente le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste nelle sezioni E) ed I) del citato DM 17 giugno 2021, nonché a (ri)elaborare criteri di valutazione delle offerte consequenziali ai requisiti tecnici minimi previsti per i mezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio.**

Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

la parte relativa ai criteri ambientali minimi per acquisto, leasing, locazione e noleggio di autobus (categoria M2 ed M3), identificata nel testo del decreto con la lettera E), ove, ai fini che rilevano in tale sede, sono previste le seguenti specifiche tecniche:

"1. Emissioni di inquinanti atmosferici e di gas ad effetto serra. Almeno una percentuale pari **al 45% (fino al 31 dicembre 2025) ed almeno pari al 65% (dal 1 gennaio 2026) in numero di veicoli M3 (leggasi autobus sup.8 persone) rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara d'appalto, anche qualora le stazioni appaltanti siano chiamate a suddividere la gara in lotti distinti, è costituita da veicoli pesanti puliti, vale a dire veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, quali: l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti¹⁰, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) e il gas di petrolio liquefatto (GPL)....**

Nell'ambito di tali quote minime di veicoli pesanti puliti da offrire (M3), almeno la metà deve essere costituita da veicoli pesanti ad emissioni zero...Almeno una percentuale pari al 38,5% in numero dei veicoli M2 rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della fornitura è costituita da veicoli "puliti" con livelli di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici inferiori o uguali alle soglie indicate in Tabella 1. Qualora la quota del 38,5% del numero totale dei veicoli oggetto della gara corrisponda ad un numero decimale, il numero di veicoli da offrire è il numero intero arrotondato per eccesso.";

L'ultima delle classi è l'Euro 6, valida per tutti i veicoli immatricolati a partire dal 1° settembre 2015. Si tratta di uno standard piuttosto rigido in termini di emissioni al cui interno rientrano diverse sottocategorie, mano a mano sempre più stringenti. L'ultima di queste, la Classe Euro 6d standard (per le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 2020) prevede il passaggio dallo standard NEDC a quello WLTP.

Ristorazione collettiva

[Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari - pdf](#), adottati con [DM n. 65 del 10 marzo 2020 - pdf](#) pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.



C. Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado).

E. Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione Collettiva per le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

F. Criteri ambientali per la fornitura di derrate alimentari.

Ristorazione collettiva

[Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari - pdf](#), adottati con [DM n. 65 del 10 marzo 2020 - pdf](#) pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI

- A. Introduzione: approccio dei criteri ambientali minimi per il conseguimento degli obiettivi ambientali.
- B. Indicazioni generali per le stazioni appaltanti.
- C. Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado).

a. Clausole contrattuali.

1. Requisiti degli alimenti.
2. Flussi informativi.
3. Prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari.
4. Prevenzione dei rifiuti e altri requisiti dei materiali e oggetti destinati al contatto diretto con gli alimenti (MOCA).
5. Prevenzione e gestione dei rifiuti.
6. Tovaglie, tovaglioli.
7. Pulizie dei locali e lavaggio delle stoviglie e delle altre superfici dure.
8. Formazione e aggiornamenti professionali del personale addetto al servizio.
9. Servizio di ristorazione in centro di cottura interno: acquisto o fornitura di frigoriferi, congelatori e lavastoviglie per uso professionale ed altre apparecchiature connesse all'uso di energia dotate di etichettatura energetica.



b. Criteri premianti.

1. Chilometro zero e filiera corta.
2. Attuazione di soluzioni per diminuire gli impatti ambientali della logistica.
3. Comunicazione.
4. Ulteriori caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti alimentari.
5. Acquacoltura biologica, prodotti ittici di specie non a rischio, prodotti ittici freschi.
6. Verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura.

Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi

Adottati con DM 23 giugno 2022 n. 256 - pdf, pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022.

Decreto correttivo 5 agosto 2024 - pdf del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»".

Testo coordinato - pdf dei CAM Edilizia a cura degli uffici del Ministero.

In data 3 dicembre 2025 è stato pubblicato in G.U. il DM 24.11.2025 - pdf di adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

E' disponibile il modello di Relazione CAM - pdf di cui al criterio 2.1.1.

2.1.1 Relazione CAM di progetto

Indicazioni al progettista

La Relazione qui prevista come clausola contrattuale costituisce un documento strumentale alla dimostrazione del rispetto dei CAM in fase di progetto ed è da declinare in relazione alla tipologia e complessità dell'intervento sulla base delle scelte operate dal progettista. Per la Stazione appaltante, essa si configura come ausilio di rendicontazione utile per la verifica del rispetto dei criteri.

Sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica verrà messo a disposizione un modello di Relazione che potrà fungere da guida per i progettisti.



Quali conseguenze giuridiche quando la stazione appaltante non applica i CAM o li applica erroneamente?

progettazione

Capitolato con rinvio alle prescrizioni dei CAM in base all'appalto dettaglio delle prescrizioni (obbligatorio)

Procedimento di gara

- Offerta economicamente piu' vantaggiosa, criteri migliorativi
- Facoltativi ed individuati fra quelli previsti nei DM

Esecuzione

- Vincolo contrattuale recepisce sia il capitolato prestazionale cioè il progetto ma anche le migliorie proposte
- Obbligo legale e contrattuale

La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2025,) avuto modo di affermare che *“I criteri ambientali minimi sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell'intervento pubblico. La regolazione dei CAM va inevitabilmente rinvenuta nella lex specialis dato che essi sono, di volta in volta, elementi essenziali dell'offerta o elementi per l'attribuzione di un punteggio premiale. Nel redigere la lex specialis devono essere chiaramente indicati i criteri ambientali minimi e gli standard di qualità attesi. L'inclusione dei CAM nella documentazione di gara non può essere considerata un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto”*.

Sull'onere di immediata impugnazione del bando non conforme ai CAM

primo orientamento giurisprudenziale: la mancata impugnazione del bando di gara entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione non determina l'irricevibilità del ricorso. La non conformità della lex specialis di gara agli artt. 57, comma 2, e 83, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 **non integra un vizio tale da imporre un onere di immediata impugnazione**, non sussistendo le condizioni che "impongono/consentono l'immediata impugnazione del bando, ovvero che la clausola contestata sia **escludente o impedisca di formulare l'offerta**" (TAR Roma, 13.11.2024 n. 20198); essendo queste le uniche due categorie di clausole che la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, a seguito della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 4/2018, grava dell'onere di immediata impugnazione.

Nella materia specificamente attinente ai criteri ambientali minimi, in forza di tale indirizzo giurisprudenziale, la non conformità della legge di gara all'art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023 non è quindi un vizio tale da imporre un'immediata e tempestiva impugnazione del bando.

La non conformità della legge di gara all'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.), **non costituisce vizio tale da imporre un'immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara**, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, **sole,** consentono l'immediata impugnazione della lex specialis di gara

secondo filone interpretativo: invece, sussiste un onere di immediata impugnazione della legge di gara (TAR Roma, nn. 4493, 4494 e 4495 del 06.03.2024 e TAR Bari, 28.05.2024 n. 675).

La tesi dell'immediata lesività del bando, ove violativo dei CAM, è stata confermata dalla Sezione Seconda Ter del TAR Roma, con la sentenza n. 21878 del 04.12.2024 che ha inteso dare continuità all'orientamento già intrapreso da altri TAR (da ultimo, TAR Napoli, 02.12.2024 n. 6698), **per cui è tardivo il ricorso con il quale il ricorrente si duole del mancato inserimento delle regole sui c.d. CAM nel bando di gara, senza però impugnare la medesima nei trenta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione;** invero la giurisprudenza amministrativa ha ammesso l'immediata impugnazione della lex specialis quando l'interesse a ricorrere dipende da clausole del bando che, in quanto contemplanti requisiti di ammissione alla procedura, risultino impeditive della partecipazione dell'interessato alla gara, oppure che prevedano oneri di partecipazione manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati.

Appalto di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. : gara per l'affidamento quinquennale della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa, di regolazione e controllo del traffico e dei sistemi ITS, esistenti nel territorio di Roma Capitale per un valore complessivo di € 49.586.860,18 e una durata pari a 60 mesi.

Ricorso al TAR per annullamento del bando di gara



*Se, quindi, va in linea di principio esclusa la concludenza della censura con la quale parte ricorrente lamenta che Roma Mobilità abbia introdotto nella lex specialis le sole disposizioni dei CAM (“CAM Strade”), escludendo di assoggettare la procedura anche ai “CAM Illuminazione Pubblica” (attesa la coerenza rilevabile dai primi rispetto all’attività dedotta in appalto, che concerne la sola manutenzione semaforica, e non gli impianti di pubblica illuminazione), va parimenti confutata la configurabilità delle relative previsioni in **termini di attuale lesività, quale – in ipotesi – accessiva alla dimostrata impossibilità di formulare un’offerta consapevole.***

*Se, conseguentemente, non è dato rinvenire l’esistenza delle condizioni suscettibili di determinare una immediata impugnazione del bando (non risultando dimostrata, per effetto della indicata precisazione dei CAM applicabili alla vicenda in esame, l’esistenza di alcuna **preclusione alla partecipazione alla gara, quale conseguente alla imposizione di oneri manifestamente incomprensibili, ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura; o, ancora, suscettibili di rendere la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile**), deve – corrispondentemente – **escludersi, in capo alla parte ricorrente** (la quale, giova rammentare, **non ha preso parte alla procedura selettiva**) **l’attuale immanenza di un interesse alla proposizione di siffatta censura.***

Tar Lazio sezione I 26 marzo 2026 n. 5838

Sull'onere di immediata impugnazione del bando per CAM

assenti **Sentenza CDS 4/2/2026 n. 919 sez**

Sulla immediata impugnabilità del bando di gara in violazione dei CAM - Controversia ad oggetto l'aggiudicazione della Concessione per la manutenzione, pulizia, ripristino e pulizia delle strade a seguito di incidenti. Importo a base d'asta: 420 mila euro. Durata della commessa: tre anni. Concessione offerta economicamente più vantaggiosa. Esito della gara: prima classificata ZINI s.r.l. con 74,127 punti; seconda classificata con 70,969 punti.



1° grado : ricorre la Seconda classificata sotto con diverse censure e vince il primo grado di giudizio; il TAR riteneva ricevibile il ricorso che concerneva l'applicazione dei CAM (data la *“la natura non immediatamente escludente delle clausole dei bandi di gara che non rispettino i criteri ambientali minimi”*).

Secondo il TAR la gara va annullata in quanto la *lex specialis* non avrebbe in alcun modo tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM) previsti proprio in tema di pulizia e spazzamento delle strade (DM 23 giugno 2022), e tanto sia ai fini della aggiudicazione, sia ai fini della esecuzione della commessa. Propone appello la stazione appaltante, eccependo l'erronea valutazione del Giudice di prime cure sulla ricevibilità del ricorso in merito ai CAM contenuti nella *lex specialis*. (il secondo motivo di ricorso viene rigettato e riguardava i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice.)

Il Consiglio di STATO, condivide i motivi dell'appello in merito alla irricevibilità del ricorso sui CAM.

Per questi motivi.

- 1) non si riscontra alcuna specifica nella *lex specialis* in ordine alle misure ambientali da porre in essere o alla disciplina dei CAM di riferimento, ovvero quelli relativi al servizio di pulizia e spazzamento stradale (DM 23 giugno 2022 n.255) *“la Stazione Appaltante ... ha completamente omesso di indicare nella lex specialis misure specifiche da applicare/rispettare per la sostenibilità ambientale ... Risulta quindi assente una qualsiasi concreta disciplina sui CAM applicabili alla commessa per lo svolgimento di tutti i servizi richiesti”* .
- 2) **La censura in sostanza vertenza sulla totale pretermissione nella legge di gara dei criteri ambientali minimi di riferimento settoriale e non il loro illegittimo (ossia incompleto o erroneo) inserimento nella stessa legge di gara; la totale mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un'ipotesi di grave carenza nell'individuazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, ipotesi per la quale è imposta l'impugnazione immediata del bando di gara**
- 3) l'appello principale deve essere accolto con conseguente irricevibilità del ricorso di primo grado quanto alla censura sulla pretermissione dei CAM nella legge di gara.
- 4) **Venuta a meno in quanto inammissibile e tardiva la censura relativa alla violazione dei CAM , la sentenza che proprio fondava l'accoglimento del ricorso di primo grado su tale violazione andava riformata . Il ricorso di primo grado quindi andava rigettato per tardività della censura da**

Sull'eterointegrazione della lex specialis di gara?

- **primo orientamento giurisprudenziale:**

- SI eterointegrazione
- Per il primo orientamento interpretativo, il contenuto dei decreti ministeriali entra a far parte della legge di gara attraverso il meccanismo dell'eterointegrazione automatica disciplinato dall'art. 1374 c.c., persino nelle ipotesi di completa omissione, atteso che si è in presenza di un obbligo che discende direttamente da una norma imperativa e cogente, che opera indipendentemente da una sua espressa previsione negli atti di gara.

- **secondo orientamento :**

- NO eterointegrazione
- Per il TAR Roma 11.11.2024 n. 19910 e 13.11.2024 n. 20198 tale orientamento è maggiormente conforme al tenore ed alla ratio palesati dalla legge, che impone alla stazione appaltante **non già di richiamare, in modo formalistico, i candidati in ordine alla necessità di rispettare i criteri ambientali minimi, bensì di innervare l'intera disciplina di gara attraverso un puntuale inserimento delle specifiche tecniche** e delle clausole contrattuali contemplate dal decreto ministeriale di riferimento. La previsione dei CAM va, quindi, inevitabilmente rinvenuta nella *lex specialis* rappresentando gli stessi elementi essenziali dell'offerta o elementi per l'attribuzione di un punteggio premiale.

Vedi anche :

Avv. Barbara Bellentani - 14 aprile 2026 Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2022, n. 3197

Consiglio di Stato, sez. IV, 9/3/2026 n. 877

Sul ruolo dei criteri premianti.

- **primo orientamento giurisprudenziale:**
- Non sono Obbligatorie in caso di utilizzo del criterio della offerta economicamente piu' vantaggiosa.
- non c'è alcuna norma che imponga l'indicazione dei CAM tra i criteri premiali scelti dalla amministrazione appaltante (...)" (TAR Trieste, 13.12.2023 n. 384, TAR Napoli, 15.01.2025 n. 427).

secondo filone interpretativo:

Se si usa il criterio della OEV , SI

“dalla norma primaria deriva comunque l'obbligo, per la stazione appaltante, pur nell'esercizio della discrezionalità che il Codice dei contratti le assegna, di non attribuire ai criteri ambientali un peso eccessivamente ridotto, fino a divenire irrisorio, pena la frustrazione della ratio legis della norma primaria, che mira a garantire che l'aspetto ambientale sia rilevante nel procedimento selettivo (e non solo nella fase di esecuzione del contratto) ed anche nella fase di valutazione qualitativa delle offerte tecniche”

(TAR Roma, 11.11.2024 n. 19910).

Come avviene il controllo dei CAM in gara? in fase di gara o in fase di esecuzione?

sentenza del Consiglio di Stato n. 1170/2026 (del 13/2/26)

Oggetto : *Procedura aperta in 5 lotti, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, con applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021. La censura riguardava documentazione prodotta dal consorzio non consentiva di verificare né la riciclabilità dei materiali, né la marcatura delle parti plastiche secondo le norme DIN 7728/16780 e UNI EN ISO 1043/1.*

CdS conferma il TAR Trento : Il Collegio valorizza la previsione del Disciplinare che richiedeva, a pena di esclusione, la produzione delle “schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale”. La verifica in fase esecutiva prevista dal D.M. 29 gennaio 2021 (“la conformità... è verificata **anche** durante l'esecuzione contrattuale”) **non sostituisce, ma integra il controllo da svolgere in gara.**

la conformità ai CAM è un requisito tecnico essenziale e immediatamente rilevante ai fini **dell'ammissione**, quando la *lex specialis* e la normativa di riferimento lo prevedono espressamente.

Uno dei profili centrali affrontati dal Consiglio di Stato riguarda la distinzione tra verifica in gara e verifica in fase esecutiva, nonché la diversa funzione probatoria di schede tecniche e dichiarazioni ai fini della dimostrazione della conformità ai CAM. Il Collegio chiarisce che, quando la *lex specialis* e il D.M. 29 gennaio 2021 richiedono la produzione di “*schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale*”, la **verifica deve essere svolta nella fase di gara, e non può essere rinviata all'esecuzione**. L'avverbio “*anche*” contenuto nel D.M. 2021 (“*la conformità... è verificata anche durante l'esecuzione contrattuale*”) indica infatti un controllo aggiuntivo, non alternativo. La fase esecutiva, precisa il Consiglio di Stato, è destinata a verificare la conformità effettiva dei beni consegnati e il mantenimento dei requisiti ambientali, ma non può essere utilizzata per colmare lacune documentali della fase di gara. Non può quindi trasformarsi in una “seconda chance” per dimostrare requisiti che dovevano essere provati al momento della presentazione dell'offerta. **La verifica in gara e la verifica in esecuzione rispondono dunque a funzioni diverse e non sovrapponibili: la prima attiene alla legittimità dell'offerta, la seconda alla corretta esecuzione del contratto.**

Come avviene il controllo dei CAM in gara? in fase di gara o in fase di esecuzione? O in entrambi i momenti?

Tre profili emergono con particolare chiarezza in **ordine all'applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti**:

1.a) Funzione regolatoria

I CAM orientano il mercato verso prodotti e servizi conformi a standard ambientali verificabili. **La PA non può prescindere da tali requisiti, né può attenuarli in sede di gara.**

1.b) Funzione competitiva

La sostenibilità diventa un fattore competitivo misurabile: gli operatori devono presidiare la filiera documentale, garantire tracciabilità dei materiali e assicurare coerenza tecnica delle dichiarazioni.

1.c) Funzione di garanzia

La mancata conformità ai CAM può integrare anche **profili di dichiarazioni non veritiere**, con conseguenze escludenti.

La verifica della conformità ai CAM si colloca nella fase di gara quando la *lex specialis* e la normativa di riferimento lo prevedono, e la stazione appaltante non può rinviare tale controllo alla fase esecutiva.

In fase esecutiva?

Dalla sottoscrizione del contratto , consegna e controlli e verifica finale (o Collaudo)

- a) previsione di penali;
- b) ordini di servizio-diffide per esatto adempimento;
- c) verifiche e sopralluoghi
- d) risoluzione del contratto per grave inadempimento.

esempio : illuminazione CAM 28-10-2018

Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della
Pubblica Amministrazione

ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul Green
Public Procurement (PAN GPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

4.4.5 Fornitura di energia elettrica

Viene attribuito un punteggio premiante all'Offerente che si impegna ad offrire energia verde per il 100% del fabbisogno espresso dall'Amministrazione.

Il Fornitore, ai sensi della deliberazione ARERA, già AEEGSI 118/2016/R/efr del 17 marzo 2016, è tenuto a dimostrare -con idonea documentazione da consegnare annualmente all'Amministrazione. - il rispetto dell'obbligo di fornire Energia Verde per un ammontare non inferiore al consumo, pari al 100% del totale effettivo dell'energia necessaria per l'alimentazione dell'impianto, Tale adempimento dovrà avvenire entro il primo semestre successivo all'anno solare di competenza del contratto.

La fornitura di energia elettrica deve essere corredata da un Certificato di Origine per il 100% dell'energia elettrica fornita ogni anno.

Verifica: *il rispetto del criterio è verificato prima della stipula attraverso un impegno del produttore di energia elettrica a fornire il 100% dell'energia in corso di esecuzione e collegato ad una **penale** per ritardato adempimento.*

**E i cittadini e gli altri operatori economici
che forme di controllo hanno?**

**Accesso agli atti 241/90
Accesso civico dgs 33/2013**



**Grazie per
l'ascolto**